



CdS – Febbraio 2016
DIVIETO DI FUMO IN AUTO
Brig. RICCA Mario – Comandante int. Capo Equipaggio Aliquota Radiomobile
Compagnia Carabinieri S. Angelo dei Lombardi (AV) -
Cavaliere della Repubblica al Merito.

DIVIETO DI FUMO IN AUTO – TUTELA DEI MINORI
Art.24 del D.Lgs 6/2016 modifica l'art.51 della legge 16.01.2003 nr.3
IN VIGORE AL 02 FEBBRAIO 2016



Da oggi, **2 febbraio 2016**, entrano in vigore le nuove norme previste dal decreto legislativo tabacchi che recepisce la direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e introduce norme più severe per i fumatori di sigarette.

Tra le misure, varate con l'obiettivo di determinare una stretta sul fumo e, soprattutto, di dissuadere i giovani da questa abitudine a rischio, vi è quella che prevede l'introduzione di immagini choc: sigarette, tabacco da arrotolare e tabacco per pipa ad acqua recheranno le nuove "avvertenze combinate" relative alla salute composte da testo, fotografie ed immagini forti e informazioni per dissuadere i consumatori.

Inoltre, sulle confezioni sono vietati tutti gli elementi promozionali ed è "vietata la pubblicità di liquidi o ricariche per sigarette elettroniche contenenti nicotina trasmessa all'interno di programmi rivolti ai minori e nei quindici minuti precedenti e successivi alla trasmissione degli stessi in televisione nella fascia oraria dalle 16 alle 19".

Arriva anche lo stop al fumo in auto con minori e donne incinta.

Tra gli altri divieti introdotti, ma non previsti dalla direttiva, quello di vendita ai minori di sigarette elettroniche con presenza di nicotina e il divieto di fumo nelle pertinenze esterne degli ospedali, oltre all'inasprimento delle sanzioni per la vendita ai minori fino alla revoca della licenza.

Le disposizioni sul divieto di fumo davanti a scuole ed ospedali e quella sul divieto di fumo in auto divieto che sarà valido sia in marcia che in sosta a motore spento **sono subito operative**, invece all'introduzione di **immagini shock sui pacchetti di sigarette**, dovranno riportare foto riguardanti malati e malattie, affiancate dai consueti slogan anti-fumo e dal numero verde antifumo dell'Istituto superiore di Sanità **entrano in vigore il 20 maggio 2016**.

Stop a pacchetti da 10 e aromi :

Sempre il 20 maggio 2016 non sarà più possibile acquistare pacchetti da 10 sigarette e confezioni di tabacco da 30 grammi, considerati in quanto meno cari più appetibili per i giovani. Divieto anche per gli aromi come mentolo e vaniglia.

Ecco le principali norme introdotte: -

- **Avvertenze** relative alla salute sui pacchetti, con grandi scritte ma soprattutto una fotografia a colori, che raffigura gli effetti shock del fumo sulla salute. Inoltre viene riportato il numero verde (800.554.08) per smettere di fumare: il tutto deve occupare almeno il 65% della superficie del pacchetto. Per chi non lo fa, sanzioni da 20 mila a 120 mila euro
- **Vietato fumare all'aperto nei pressi di scuole, ospedali, università.** – Vietato fumare in auto, sia per il conducente che per i passeggeri, se a bordo ci sono minori o donne in gravidanza, le sanzioni per chi non lo fa vanno da da 50 a 500 euro –
- **Stretta sulla vendita ai minori:** chiunque trasgredisce al divieto viene sanzionato con una multa da 500 a 3.000 euro, e gli viene sospesa la licenza per 15 giorni. In caso di recidiva la multa sale da 1.000 a 8.000 euro, e la licenza viene revocata.

Vietato l'inserimento nel tabacco di additivi quali vitamine, caffeina o taurina, e aromi caratterizzanti.

Sigarette elettroniche:

obbligatoria una notifica al ministero della Salute da parte dei produttori, che contenga l'elenco di tutti gli ingredienti contenuti nel prodotto, i dati tossicologici, la descrizione del processo di produzione, ecc. Mentre con le ricariche va allegato un "foglietto illustrativo" con istruzioni per l'uso, elenco dei componenti, avvertenze sugli effetti nocivi. - Vietata la vendita dei pacchetti da dieci sigarette, di tabacco da masticare e del cosiddetto snus, il tabacco svedese da tenere in bocca.

Pertanto:

Con l'approvazione del Decreto Legislativo 12 gennaio 2016, n. 6 di recepimento della Direttiva 2014/40/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 3 aprile 2014 sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati e che abroga la direttiva 2001/37/CE, dopo il comma 1-bis, della **Legge n. 3/2003 è stato aggiunto il comma:**

“1-ter Il divieto di cui al comma 1 è esteso al conducente di autoveicoli, in sosta o in movimento, e ai passeggeri a bordo degli stessi in presenza di minori di anni diciotto e di donne in stato di gravidanza”.

Particolare attenzione deve essere posta all'esclusività dei veicoli richiamati dal legislatore nel divieto di cui trattasi, ovvero solo gli “autoveicoli” di cui all'art. 54 del Codice della Strada (tutti gli altri veicoli sono stati esclusi).

La Legge 16 gennaio 2003, n. 3, all'art. 51 “Tutela della salute dei non fumatori” prescrive che:

“1. È vietato fumare nei locali chiusi, ad eccezione di:

- a) quelli privati non aperti ad utenti o al pubblico;
- b) quelli riservati ai fumatori e come tali contrassegnati.

1-bis. Il divieto di cui al comma 1 è esteso anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni del sistema educativo di istruzione e di formazione.

...omissis.....

5. Alle infrazioni al divieto previsto dal presente articolo si applicano le sanzioni di cui all'articolo 7 della legge 11 novembre 1975, n. 584, come sostituito dall'articolo 52, comma 20, della legge 28 dicembre 2001, n. 448".

.....omissis.....".

Ai sensi **dell'art. 7, comma 1, della Legge 11 novembre 1975, n. 584** e successive modificazioni *"I trasgressori alle disposizioni dell'articolo 1 sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 27,50 a euro 275,00 (p.m.r. entro 60 gg € 55,00); la misura della sanzione é raddoppiata (da euro 55,00 a euro 550,00 - p.m.r. entro 60 gg € 110,00) qualora la violazione sia commessa in presenza di una donna in evidente stato di gravidanza o in presenza di lattanti o bambini fino a dodici anni"* (importo incrementato del 10% ai sensi dell'art. 1, comma 189, della Legge 30 dicembre 2004, n. 311 - Finanziaria 2005).

Il pagamento della sanzione può essere effettuato utilizzando il modello F23 (codice tributo 131T con causale del versamento *"Infrazione al divieto di fumo"*).

Il Prefetto è l'autorità competente a ricevere il rapporto ed eventuali scritti difensivi

Il divieto si estende anche alle sigarette elettroniche?:

La vigente legislazione pone particolare attenzione alle c.d. sigarette elettroniche senza delineare con chiarezza.

Il Ministero della Salute, con Ordinanza del 26.6.2013, si preoccupa di vietare la vendita ai minori di anni 18 delle sigarette elettroniche con presenza di nicotina e vietarne l'utilizzo nei locali chiusi delle istituzioni scolastiche statali e paritarie e dei centri di formazione professionale. Il D.Lgs 6/2016 dedica l'art.21 alle modalità di commercializzazioni, vendita e pubblicità delle sigarette elettroniche, imponendo ulteriori vincoli e prescrizioni. Ma in nessuno caso risulta essere chiaramente stabilita l'equiparazione di tali dispositivi ai prodotti da fumo.

Pertanto, fatto salvo, quindi, il divieto di utilizzo della sigaretta elettronica in rapporto alla minore età e nelle c.d. "aree speciali", nelle quali l'uso della stessa può essere lesivo della sicurezza delle persone e delle attrezzature presenti con riferimento alla legge 81/2008, si ritiene che il divieto in auto non possa essere, allo stato attuale e fatto salvo diverse disposizioni ministeriali, sanzionabile nel caso di uso di sigarette elettroniche.

La Legge 28 dicembre 2015 n. 221 (c.d. *"collegato ambientale"*) ha previsto una serie di modifiche al Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Testo Unico dei rifiuti), di cui in particolare:

a) dopo l'articolo 232 sono inseriti i seguenti:

« **ART. 232-bis - (Rifiuti di prodotti da fumo)** –

1. I comuni provvedono a installare nelle strade, nei parchi e nei luoghi di alta aggregazione sociale appositi raccoglitori per la raccolta dei mozziconi dei prodotti da fumo.

2. Al fine di sensibilizzare i consumatori sulle conseguenze nocive per l'ambiente derivanti dall'abbandono dei mozziconi dei prodotti da fumo, i produttori, in collaborazione con il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, attuano campagne di informazione.

3. È vietato l'abbandono di mozziconi dei prodotti da fumo sul suolo, nelle acque e negli scarichi.

ART. 232-ter - (Divieto di abbandono di rifiuti di piccolissime dimensioni) -

1. Al fine di preservare il decoro urbano dei centri abitati e per limitare gli impatti

negativi derivanti dalla dispersione incontrollata nell'ambiente di rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare, è vietato l'abbandono di tali rifiuti sul suolo, nelle acque, nelle caditoie e negli scarichi»;

b) all'articolo 255, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«**1-bis.** Chiunque viola il divieto di cui all'articolo 232-ter è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria **da euro trenta a euro centocinquanta**. Se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo di cui all'articolo 232-bis, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio »;

Alla luce di quanto esposto, si rappresenta che può concorrere la violazione di cui all'art. 255, commi 1 o 1-bis, del D. Lgs. 152/2006, che vieta rispettivamente l'abbandono di rifiuti (*sanzione amministrativa di € 600,00 e se l'abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio*), ovvero rifiuti di piccolissime dimensioni, quali anche scontrini, fazzoletti di carta e gomme da masticare (*sanzione amministrativa di € 50,00 e se l'abbandono riguarda i rifiuti di prodotti da fumo come i mozziconi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio*), al sistema sanzionatorio previsto dall'art. 15, commi 1, lettere f) - i) e 3, del Codice della Strada (*sanzione amministrativa € 25,00 - pagamento entro 5 gg. € 17,50 - obbligo ripristino dei luoghi*). Rispettivamente si tratta di "Depositare rifiuti o materie di qualsiasi specie, insudiciare e imbrattare la strada e le sue pertinenze" e "Gettare dai veicoli in movimento qualsiasi cosa".

P R O N T U A R I O - DIVIETO DI FUMO IN AUTO
Art.24 del D.Lgs 6/2016 modifica l'art.51 della legge 16.01.2003 nr.3

Precetto ex art.51 L.3/2003	Sanzione ex art.7 L.584/1975	Sanzione aumentata del 10% (Finanziaria 2005)	P.M.R. Entro 60 gg.	Note e Autorità competente
Divieto di fumo in auto in presenza in evidente stato di gravidanza	Da €. 50 A €.500	Da €. 55 A €.550	€. 110,00	Prefetto
Divieto di fumo in auto in presenza di bambino fino a 12 anni	Da €. 50 A €.500	Da €. 55 A €.550	€. 110,00	Prefetto
Divieto di fumo in auto in presenza di bambini di età superiore a 12 anni e fino a 18 anni	Da €. 25 A €.250	Da €. 27,5 A €.275	€. 55,00	Prefetto

Buon Lavoro a Tutti e se avete bisogno, chiamatemi. Cell.3313692321
 Email – marioricca61@alice.it



IL COMANDANTE INT.
 Brig. Mario RICCA

© Riproduzione riservata

Pur garantendo la massima affidabilità riguardo al contenuto di quanto precede, l'autore non risponde dei danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. Quanto precede rispecchia esclusivamente l'interpretazione dell'autore, e non impegna in modo alcuno l'Amministrazione da cui dipende.



LEGIONE CARABINIERI CAMPANIA

Compagnia di Sant'Angelo dei Lombardi

Aliquota Radiomobile

☎ 0827/23250 - 📠 0827/454329 - ✉ Piazzale Capitano Antonio Pecora nr.3



Nr. ____/____ del verbale.-

VERBALE DI ACCERTATA VIOLAZIONE AMMINISTRATIVA

(punibili con sanzione amministrativa ai sensi della Legge 24 novembre 1981, nr.689)

L'anno _____, addì _____ del mese di _____ alle ore _____, in _____ presso il Comando di cui in intestazione.-----

I sottoscritti: _____ appartenenti al Comando in intestazione, compilano il presente verbale di contravvenzione:-

Data e Luogo	il giorno _____ alle ore _____ in _____ riferiamo di aver accertato che la sottonotata persona.-
---------------------	---

Trasgressore	_____
---------------------	-------

Obbligato in solido	_____
----------------------------	-------

Violazione	_____
-------------------	-------

Contestazione	_____
----------------------	-------

Dichiarazioni	_____
----------------------	-------

POSSIBILITÀ DI ESTINZIONE

PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA

Sanzione da € _____
A € _____

Si avvertono le parti che, ai sensi dell'art.16 della Legge 24.11.1981, nr.689, é ammesso il pagamento in misura ridotta con effetto liberatorio per tutti gli obbligati della somma di (€ _____), pari al terzo del massimo o se più favorevole al doppio del minimo della sanzione prevista dagli articoli di Legge violati sopraindicati, oltre alle spese del procedimento, nei modi a fianco riportati.-

MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamento in misura ridotta di cui all'art.16 della Legge 689 del 24.11.1981, modificato dall'art.52 D.Lgs 24.6.1998 nr.213, può essere effettuato, entro 60 giorni dalla data di contestazione/notifica del presente atto, nei modi sotto specificati previsti dal D.L.G. S. 09.7.1997, nr.237 pubblicata sulla G.U. serie Gen. Nr.3 del 05.1.1998:-

- In Contanti presso uno sportello Equitalia Polis. s.p.a. – *Avellino via Moccia, 64 - 83100 Avellino, Tel: 0825/202211, Fax: 0825/780292 a mezzo F23;*
- *Mediante delega ad una banca od ufficio postale sita nell'ambito territoriale del medesimo concessionario Equitalia Polis compilando apposito modulo F23 – con i seguenti dati: Ufficio/Ente= 9A2- Codice Territoriale = I281 – Causale= PA – Codice Tributo 131T causale (infrazione divieto di fumo)*

RICORSO

Ai sensi dell'art.18 Legge 689/1981, eventuali scritti difensivi, documenti o richieste di essere sentiti dovranno pervenire entro 30 giorni dalla data della contestazione o notifica al Sig. Prefetto di Avellino

SANZIONI ACCESSORIE SI NO

Fatto, letto e sottoscritto:-

N.B.-Dell'avvenuto pagamento all'Ufficio predetto, deve essere data comunicazione al Comando Operante, presentando copia della quietanza, onde evitare l'inoltro del rapporto all'Autorità competente ai sensi dell'art.17 della Legge 689/1981.-

	I VERBALIZZANTI	
--	-----------------	--